

SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 9 - *Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate*

La presente legge si pone come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo della Regione Emilia-Romagna, in quanto essi si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze della storia geologica e geomorfologica del territorio regionale.

Essa nasce da un principio ispiratore, ormai da tempo condiviso a livello internazionale, secondo cui, la varietà degli ambienti geologici, con speciale riguardo per quelli ipogei, oltre che portatrice di valore culturale estetico, economico e scientifico, costituisce la premessa per l'esistenza di habitat biologici, e per la conseguente biodiversità.

Per perseguire le finalità sopra indicate, la legge, oltre a fornire una serie di definizioni utili per circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina in esame, istituisce il catasto dei geositi di importanza regionale, aperto alle proposte di associazioni, enti e istituti di ricerca.

Al fine di individuare e garantire la conservazione delle aree carsiche e del Patrimonio ipogeo, la Regione istituisce anche il catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, il cui aggiornamento spetta alla Federazione speleologica regionale, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna. Le modalità di gestione e di accesso al catasto in questione, che conterrà i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici, nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi, saranno determinate con apposito atto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente nei successivi sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame.

I catasti fanno parte dei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione e urbanistica previsti dalle leggi vigenti. La legge definisce inoltre, le regole di gestione, tutela e pianificazione delle aree inserite nei catasti, stabilendo, come principio generale, l'accesso libero e demandando la definizione di ulteriori norme territoriali principalmente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti sui territori interessati, fatta salva la possibilità di determinazione da parte regionale di forme di tutela particolare, ove fosse necessario.

La Consulta tecnico-scientifica, istituita dalla presente normativa, è l'organo consultivo, di studio, e di verifica in materia.

Province, Comuni, Comunità montane e Enti Parco, in cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti, nonché i privati interessati e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono

accedere ai contributi per le attività previste dalla legge, presentando le domande necessarie, secondo le modalità prescritte.

La Regione eroga, altresì, contributi per le attività di soccorso speleologico.